



ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof.ssa Elisa Palermo


IL DIRITTO



Il concetto di diritto



Le norme giuridiche



Le COSTITUZIONI

- Sono il prodotto storico dell'evoluzione politica delle nostre società.
- Esse hanno il compito di stabilire i confini entro i quali l'autorità (la forza) può legiferare.
- Stabiliscono i diritti del cittadino nei confronti del potere e i suoi doveri secondo il principio della convivenza e responsabilità.
- Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e francese.
- Nel 1800 erano Statuti concessi dall'autorità
- Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge non contraddica il diritto (la giustizia).

Le COSTITUZIONI

- Le Costituzioni sono sempre il prodotto di profonde trasformazioni sociali e politiche (guerre, rivoluzioni, ecc.)
- Le Costituzioni non fotografano il presente ma prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che siamo ma quello che dovremmo essere.
- La nostra Costituzione deriva dal processo storico del costituzionalismo liberale (Montesquieu)

LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI

- Diritti di prima generazione (diritti civili)
- Diritti di seconda generazione (diritti politici)
 - Diritti di terza generazione (diritti sociali)
- Diritti di quarta generazione (diritti della persona)

Costituzione

Quando

dopo il crollo della dittatura fascista

il 2 giugno 1946

il popolo italiano viene chiamato a votare per la monarchia o per la repubblica la scelta fu a favore della repubblica


lo stesso giorno fu formata l'Assemblea Costituente

che aveva il compito di scrivere il testo della nuova Costituzione italiana

entrò in vigore il 1 gennaio 1948

stabilisce

L'organizzazione politica e la divisione dei poteri



struttura

i principi fondamentali (art. 1-12)

Diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54)

ordinamento della Repubblica (art. 55-139)

Costituzione

Principi fondamentali

(Art. 1 – 12)

Parte prima Diritti e doveri dei cittadini (Art. 13 – 54)

TITOLO I
Rapporti civili
(art. 13-28)

TITOLO II
Rapporti etico - sociali
(art. 29-34)

TITOLO III
Rapporti economici
(art. 35-47)

TITOLO IV
Rapporti politici
(art. 48-54)

Parte seconda Ordinamento della repubblica (Art. 55 – 139)

TITOLO I
Il parlamento

Sez.I –le camere (art. 55-69)
Sez. II –la formazione delle leggi (art. 70-82)

TITOLO II
Il presidente della repubblica
(art. 83-91)

TITOLO III
Il governo
Sez.I –il consiglio dei ministri (art. 92-96)
Sez.II –la pubblica amministr. (art. 96-98)
sez.III –gli organi ausiliari (art. 99-100)

TITOLO IV
La magistratura
Sez.I –ordinamento giurisdizionale(art. 101-110)
Sez. II –norme sulla giurisdizione(art. 111-113)

TITOLO V
Le regioni, le province, i comuni
(art. 114- 133)

TITOLO VI
Garanzie costituzionali
Sez.I –La corte costituzionale (art. 134-137)
Sez. II –Revisione della costituzione
Leggi costituzionali(art. 138-139)

IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

1787: Costituzione degli Stati Uniti d'America

«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America»

IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

1791: Costituzione francese

«L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'eguaglianza dei diritti.

Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

segue...



Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico.

Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi.

Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri.

La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione»

DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

«Il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determinano l'identità dell'ordinamento giuridico stesso» (forma di stato, diritti e doveri dei consociati, forma di governo, fonti del diritto)

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **SCRITTE** – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità
- **CONSUETUDINARIE** – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **RIGIDE** – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato (ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché prevede, all'art. 138, un procedimento aggravato di revisione.
- **FLESSIBILI** – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. (esempio: [lo Statuto Albertino](#))

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **BREVI** – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull'organizzazione dello Stato e si limitano ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo [Statuto Albertino](#) con solo 84 articoli).
- **LUNGHE**- Non pongono l'accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità (diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria.

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **OTTRIALE** – Il termine viene dal francese *Octroyées* (concesse). Diffuse nella prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale (*octroi*) del Re, in quanto sovrano (esempi: la Costituzione francese del 1814, lo Statuto Albertino del 1848).
- **PATTIZIE** – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico (esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e del 1830).
- **APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE** – Definitiva affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico. Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall'Assemblea. In Italia c'è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica) che ha vincolato in partenza le scelte dell'Assemblea costituente sulla forma di Stato.

A decorative graphic element consisting of a thin blue arc at the top left that transitions into a thick blue wedge shape extending towards the bottom right corner of the slide.

**I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA**

I principi fondamentali, contenuti negli artt. 1-12 della Carta costituzionale, esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato democratico-pluralista disegnata dalla Costituzione. A tale fine, i più significativi sono i principi racchiusi negli artt. 1-5 e 10- 11 Cost, e cioè:

- il principio democratico (ar. 1);**
- il principio personalista (art.2);**
- il principio pluralista (art. 2);**
- il principio di eguaglianza (art.3);**
- il principio lavorista (artt. 1 e 4);**

PRINCIPIO DEMOCRATICO

Art. 1 Cost. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Secondo il principio democratico, il potere politico trae principalmente la propria legittimazione dal consenso del popolo, che è titolare della sovranità.

Democrazia diretta, democrazia rappresentativa.

Nella democrazia diretta, il popolo esercita la sovranità partecipando direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum, plebisciti o assemblee popolari.

Nei sistemi di democrazia rappresentativa, la sovranità popolare si traduce nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti nei diversi organi eleggibili a suffragio universale, partecipando alla formazione della volontà politica anche attraverso gli altri strumenti previsti dalla Costituzione, come il diritto di associarsi in partiti politici.

In Italia vige un sistema di democrazia rappresentativa: il popolo esercita il potere sovrano, innanzitutto, con l'elezione del Parlamento nazionale. Peraltro, come è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2002), la sovranità popolare non si esaurisce nel Parlamento nazionale, ma si esprime anche nell'investitura degli organi rappresentativi delle autonomie territoriali (Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni).


Il carattere tendenzialmente rappresentativo del sistema italiano non esclude, tuttavia, la presenza di alcuni istituti di democrazia diretta. La Costituzione prevede infatti l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione e, soprattutto, il referendum.

Democrazia liberale - tirannide della maggioranza.

La volontà del corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza.

Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. *tirannide della maggioranza*). Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti di *democrazia liberale*, come quello italiano, il principio maggioritario non ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli.

Tra gli strumenti previsti dalla Costituzione italiana volti a temperare il potere della maggioranza, si possono ricordare:

- 
- il procedimento aggravato di revisione costituzionale;
 - il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge da parte della Corte costituzionale;
 - il referendum, con cui, a certe condizioni e seguendo determinate procedure, i cittadini possono deliberare sull'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge;
 - un ordine giudiziario autonomo e indipendente dagli altri poteri;

Meritano inoltre di essere menzionate le c.d. autorità amministrative indipendenti, come l'Autorità Garante della concorrenza e dei mercati, l'Autorità Garante delle comunicazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Non previste dalla Costituzione, ma istituite con legge ordinaria per lo più in tempi recenti, le autorità indipendenti rispondono all'esigenza di regolare e controllare settori particolarmente delicati della vita economica e sociale (come il trattamento dei dati personali e le attività di emittenza televisiva) in maniera neutrale ed indipendente dal potere politico.

IL PRINCIPIO PERSONALISTA

Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La persona nei sistemi totalitari - I regimi totalitari hanno mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la dignità della persona. Nelle diverse concezioni totalitarie, la libertà dei singoli è sempre sacrificabile nell'interesse di entità superindividuali, che sono ritenute portatrici di valori ed interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.

La persona nell'ispirazione democratico-liberale della Costituzione italiana - L' art. 2 della Costituzione segna una autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili.

L'art. 2 Cost. attribuisce alla persona un **primato sostanziale rispetto allo Stato**. La garanzia dei diritti inviolabili non solo costituisce il limite invalicabile all'intervento dello Stato e dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo, ma rappresenta anche la principale finalità della loro azione. Pertanto, i diritti della persona non sono tutelati solo nei confronti del potere pubblico, ma questo deve farsi carico della loro protezione anche contro le aggressioni provenienti da soggetti privati.

IL PRINCIPIO PLURALISTA

Le formazioni sociali nello Stato democratico-pluralista

L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all'individuo considerato isolatamente, ma anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

La società pluralista non si compone solo di una sommatoria di individui isolati, ma si articola in una molteplicità di formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono fra l'individuo e lo Stato) all'interno delle quali gli individui organizzano la propria vita. I gruppi intermedi sono considerati con favore in molteplici disposizioni particolari della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39 (associazioni sindacali), 49 (partiti politici), 118 u.c. (valorizzazione dell'iniziativa delle associazioni private per lo svolgimento di attività e compiti di interesse generale).

Libertà associative, diritti delle formazioni sociali e tutela del singolo all'interno di esse - Il principio del favore costituzionale per i corpi intermedi ha alcuni importanti corollari:

- 1) è riconosciuta ai singoli un'ampia libertà di dar vita ad aggregazioni sociali per il perseguimento delle più diverse finalità;**
- 2) in particolare, i singoli possono riunirsi per esercitare in maniera più efficace i diritti che la Costituzione attribuisce loro;**
- 3) le formazioni sociali così costituite godono, con gli opportuni adattamenti, delle libertà riconosciute ai singoli (ad es.: libertà domiciliare, diritto alla tutela giudiziaria, che sono comunemente riconosciute alle associazioni);**
- 4) le formazioni sociali godono inoltre della libertà di darsi un ordinamento interno e dell'autonomia nell'esercizio dei poteri da esso previsti.**

Tuttavia, il principio dell'autonomia organizzativa delle formazioni sociali non si spinge fino all'astensione dello Stato da qualsiasi interferenza: è compito dei pubblici poteri, infatti, garantire il rispetto dei diritti del singolo *anche all'interno e nei confronti delle formazioni sociali.*

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Art. 3 Cost., I comma - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


L'eguaglianza davanti alla legge - Nel suo modello semplificato, il principio generale di eguaglianza comporta l'obbligo per il legislatore di disporre con norme generali ed astratte.

La norma di legge deve essere astratta, cioè deve potersi applicare ad una molteplicità indefinita di fattispecie concrete, e non deve riferirsi a soggetti predeterminati. Ne consegue il divieto delle leggi personali.

La norma di legge deve essere generale, cioè comprendere tutte le fattispecie che rientrano nella sua *ratio*. Ne consegue l'illegittimità delle norme speciali o eccezionali; di quelle norme, cioè, che derogano alle leggi generali con riferimento ad una sottoclasse di soggetti.

Un'interpretazione più articolata dell'art. 3, 1 comma, Cost. proviene dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

In base al principio di eguaglianza il legislatore deve trattare le situazioni eguali in modo eguale e le situazioni diverse in maniera razionalmente diversa. Così ricostruito, il principio di eguaglianza si risolve in un generale **principio di ragionevolezza**: ogni disparità di trattamento da parte del legislatore non deve essere arbitraria, irrazionale, ingiustificata. Anche le leggi personali e quelle speciali sono ricondotte al parametro della ragionevolezza, per cui non sono vietate, fra di esse, quelle leggi che siano riconducibili ad una obiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione



Ciò che rileva ai fini del giudizio di ragionevolezza è quindi la congruità dell'individuazione dell'elemento di differenziazione.

Notare bene - Non sono solo le norme speciali o quelle personali a poter violare il principio di eguaglianza: egualmente contraria al principio può essere, infatti, una norma generale che stabilisca un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello di altra norma generale.

Le specificazioni del principio di eguaglianza - Sono contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto divieto al legislatore di porre in essere "*distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*". Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione (disparità uomo-donna) o addirittura di persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose) da parte del potere politico. Il controllo di legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere differenziazioni con riferimento a questi parametri deve essere particolarmente rigoroso. Secondo parte della dottrina, per tali leggi vi sarebbe una presunzione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza davanti alla legge e sindacato di legittimità costituzionale: il sindacato di ragionevolezza -

Le norme di legge che contrastano con l'art. 3, I comma, Cost. sono dichiarate **illegittime dalla Corte costituzionale**. Il principio di eguaglianza si traduce in un giudizio di ragionevolezza da parte della Corte. Tale giudizio sulla ragionevolezza delle leggi è particolarmente delicato, perché rischia spesso di sconfinare in apprezzamenti di natura discrezionale o politica. Peraltro, la Corte ha più volte dichiarato che gli interventi che invadano la discrezionalità del legislatore esorbitano dai propri poteri.

Art. 3 Cost, II comma - *E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

C.d. eguaglianza sostanziale e Stato sociale - Il comma II dell'art. 3 Cost. segna la differenza tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di diritto e quelle proprie dello Stato sociale.

Nello Stato Liberale, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel godimento dei diritti civili. Ma all'interno della società esistono delle situazioni di disparità economica e sociale, tali da rappresentare un ostacolo alla realizzazione della piena eguaglianza tra cittadini e al pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento meramente formale. Nel moderno Stato Sociale, i poteri pubblici intervengono nell'economia e nella società per assicurare realmente pari opportunità per ognuno.

I diritti sociali - Gli interventi pubblici sono volti a garantire i diritti sociali. Sono quei diritti, il cui riconoscimento è finalizzato a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti sociali: **il diritto alla assistenza sanitaria** (art. 32); **il diritto all'istruzione** (art. 34); **il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali** (art. 36); **i diritti della donna lavoratrice e del lavoro minorile** (art. 37); **l'assistenza e la previdenza sociale** (art. 38). Tra di essi è compreso anche il **diritto al lavoro** proclamato dall'art. 4 Cost.

Si possono inoltre ricordare quelle disposizioni della Costituzione che contengono i **principi-guida dell'intervento dello Stato nell'economia** per la realizzazione di più equi rapporti economici e di altri fini sociali (artt. 41-47). Non va trascurato, infine, il principio dell'imposizione fiscale progressiva (art.53).

Queste disposizioni, considerate nel loro insieme, compongono il sistema costituzionale dello Stato sociale. Il principio-cardine di questo sistema è individuato dall'art. 3, II comma, Cost.

L'art. 3, II comma come norma di programma - L'art. 3, II comma, è considerato una norma priva di cogenza immediata: per la sua attuazione è considerato indispensabile l'intervento dei legislatore e dei pubblici poteri. Molta parte della dottrina ha intravisto nell'art. 3, II comma, un programma volto ad indirizzare l'azione dei potere politico verso la trasformazione in senso egualitario della società, attraverso gli strumenti redistributivi dello Stato sociale. Nelle letture più radicali, la norma avrebbe consentito il superamento del sistema economico capitalista e il passaggio verso un modello socialista. In dottrina non sono mancate, però, espressioni di scetticismo sulla reale efficacia dell'art. 3, comma II. Secondo alcuni autori, il programma di riforma sociale in esso contenuto sarebbe privo di forza cogente e di valore normativo, e pertanto non rappresenterebbe che una mera promessa per il futuro.

Il diritto del lavoro

si definisce *diritto del lavoro* il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro

Le fonti del diritto del lavoro

- **Le norme comunitarie**
- **La Costituzione**
 - Articoli 1, 4, 28, 35-40, 51, 52, 54, 97, 98
- **Il codice civile**
 - in particolare il libro quinto, intitolato *Del Lavoro*, articoli 2060-2134
- **Le leggi speciali**
- **I contratti collettivi di lavoro**

La Costituzione

art. 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici

La Costituzione

art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la **formazione** e l'elevazione professionale dei lavoratori

art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una **retribuzione** commisurata «alla quantità e qualità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente per condurre un'esistenza libera e dignitosa»

art. 37: tutela per il **lavoro della donna e del minore**

La Costituzione

art. 38: sistema di assistenza e previdenza sociale

art. 39: diritto di libertà sindacale

art. 40: diritto di sciopero, nell'ambito delle leggi che lo regolano

La Costituzione

art. 51: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro

La Costituzione

art. 54: I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

La Costituzione

art. 97: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

La Costituzione

art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

Le leggi speciali (alcune)

- Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori
- Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri
- Legge n. 903/1977 parità di trattamento
- Legge n. 196/1997 prom. dell'occupazione
- Legge n. 68/1998 (sulle cd categorie protette)
- D. Lgs. 165/2001 (Testo unico pubblico impiego)
- D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro)
- D. Lgs. 150/2009 (cd. Legge Brunetta)
- Legge 92/2012 (sulla riforma del lavoro)

Contrattazione collettiva

- Contratti nazionali
- Contratti integrativi aziendali

Il rapporto di lavoro

- *E' lavoro subordinato* quello prestato alle dipendenze e sotto la direzione di un'altra persona (art. 2094 c.c.)
- *E' lavoro autonomo* quello prestato da una persona in modo autonomo, senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio (art. 2222 c.c.) o quello prestato nell'esercizio delle cosiddette professioni intellettuali (art. 2229 c.c.)

Elementi del rapporto di lavoro subordinato

- la prestazione
- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa
- la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro
- il corrispettivo

Il contratto di lavoro

- **Individuale:** viene stipulato fra il singolo lavoratore e il datore di lavoro
- **Collettivo:** viene stipulato fra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro

Diritti del lavoratore

- *retribuzione*
- *conservazione del posto di lavoro*
- *riposo settimanale e ferie annuali*
- *limiti alla durata della giornata lavorativa*
- *altri diritti contrattuali*

Doveri del lavoratore

- *diligenza nello svolgimento della propria prestazione*
- *osservanza delle disposizioni impartite dall'imprenditore*
- *fedeltà*

Obblighi del datore di lavoro

- *Corrispondere la retribuzione e il TFR*
- *Tutelare l'integrità fisica e morale e la sicurezza sul luogo di lavoro*
- *Garantire la tutela assicurativa e previdenziale*
- *Rispettare la libertà sindacale*

Poteri del datore di lavoro

- *Potere direttivo*
- *Poteri di vigilanza e controllo*
(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)
- *Potere disciplinare*
(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)

I contratti di lavoro

- A tempo indeterminato
 - A tempo pieno
 - A tempo parziale

- A tempo determinato
 - A tempo pieno
 - A tempo parziale

LA SOSPENSIONE PROTETTA

MALATTIA ED INFORTUNIO

CONGEDO PER MATERNITA'

CONGEDI PARENTALI

**I RIPOSI GIORNALIERI (per allattamento) E QUELLI PER FIGLI
CON HANDICAP GRAVE**

I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

**GLI ALTRI CASI DI SOSPENSIONE (leva, studio, funzioni pubbliche, e
permessi personali)**

E lo sciopero???

Cessazione del rapporto di lavoro

- **A tempo determinato:**
 - per scadenza del termine
- **A tempo indeterminato:**
 - Dimissioni
 - Morte del lavoratore
 - Pensionamento
 - Licenziamento

Licenziamento

➤ Collettivo

attuato per riduzione del personale

La disciplina dei licenziamenti collettivi è contenuta negli accordi interconfederali e nella legge 23 luglio 1991, n. 223

➤ Individuale

- Per giusta causa
- Per giustificato motivo

Licenziamento individuale

➤ *Giusta causa*

quando si verifica un fatto, addebitabile al lavoratore, talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro (per esempio, aggressione, fatti di concorrenza, ecc.)

Licenziamento individuale

➤ *Giustificato motivo:*

si verifica una grave inadempienza del lavoratore, anche se non talmente grave da integrare l'ipotesi di giusta causa, (*giustificato motivo soggettivo*) o per ragioni oggettive inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (*giustificato motivo oggettivo*)

I contratti di flessibilità

- **Contratto part time**
- **Contratto a tempo determinato**
- **Contratto di formazione e lavoro**
(dai 16 ai 32 anni)
- **Il contratto di apprendistato**
(dai 16 ai 24 anni)
- **Lavoro interinale**
- **Stage**


25/11/2020

PRINCIPIO LAVORISTA

Art. 1 Cost., I comma - L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.


Art. 4 Cost.- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 35 Cost. I comma- La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.



Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale. Non costituisce, però, un diritto immediatamente azionabile, ma, così come gran parte degli altri diritti sociali, è visto dalla Costituzione come un obiettivo da raggiungere attraverso l'intervento dello Stato nell'economia (politiche occupazionali).


Art. 4 Cost., II comma - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il lavoro non è concepito solo come **diritto** del singolo, ma anche come **dovere** di partecipare e contribuire al progresso sociale.

Si dubita, però, che il dovere del lavoro costituisca un **obbligo** giuridico coercibile. E' certamente da escludere che l'art. 4, II comma, Cost. renda legittimo il lavoro coatto, che è invece tristemente conosciuto nei regimi autoritari e che si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).

Per questi motivi, secondo parte della dottrina il dovere di lavorare si ridurrebbe ad un mero vincolo morale.



Altra dottrina ha ritenuto in passato che l'art. 4, Il comma non fosse completamente privo di una qualche portata giuridica, ma che, al contrario, potesse fornire un fondamento costituzionale per una serie limitata di provvedimenti, come ad es. le misure di prevenzione a carico degli oziosi e dei vagabondi previste dalla l. n. 1423 del 1956. Ma l'art. 2 della l. n. 327 del 1988 ha espunto tali categorie di soggetti dall'ambito di applicazione della legge dei 1956.

Articolo 35 Cost. – Diritto al lavoro

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36 Cost. – La retribuzione

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37 Cost. – Donne e Minori

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.

Articolo 38 Cost. – Inabilità Malattia

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Articolo 39 Cost. – Le OO.SS.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

LA TUTELA DELLA MATERNITA'

La maternità è tutelata nel nostro sistema in ossequio anche all'art. 37 Costituzionale, visto sopra.

Ogni Contrattazione Collettiva di settore può meglio specificare eventuali situazioni lavorative, come quelle dei mestieri più pericolosi o faticosi, ma ci sono una serie di indicazioni universalmente applicabili alle lavoratrici dipendenti.

L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Storicamente la lavoratrice gode del diritto di assentarsi dal lavoro:

due mesi prima della data presunta del parto

o, a scelta, 1 mese prima a condizione che questo non comporti rischi per il nascituro o per la madre.

La novità 2020

Con la circolare Inps numero 148 del 12 dicembre 2019, che fa riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, viene prevista la possibilità per le donne in gravidanza di **lavorare fino al giorno del parto** e usufruire del congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi tutto nel periodo successivo. Viene così a cadere la regola dell'**astensione obbligatoria** dal lavoro fino a 30 giorni prima del parto.

LE CONDIZIONI

La condizione è che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Le certificazioni conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto e saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa e per i successivi cinque mesi.

L'astensione anticipata

L'astensione obbligatoria dal lavoro è obbligatoriamente anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, per le lavoratrici occupate in lavori che, in rapporto all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli.

Ad esempio:

lavori pesanti: trasporto e sollevamento pesi;

SEGUE.....

L'astensione anticipata

lavori di assistenza ed insegnamento in centri per handicappati;

-lavori a contatto con bambini di assistenza, insegnamento e ausiliari negli asili nido e scuole materne;

-insegnamento di educazione fisica;

-attività del personale medico e paramedico a contatto diretto con i malati in ASL, ospedali, case di cura private, servizi socio sanitari per anziani.

E' inoltre fatto divieto di adibire al lavoro le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in attività che implicano l'esposizione ad agenti chimici o biologici ed a condizioni di lavoro insalubri.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, fin dall'inizio della gestazione, l'astensione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, in caso di gravi complicanze della gestazione.

CONGEDI PARENTALI

Le modalità e i tempi di fruizione dei congedi parentali sono stati recentemente modificati da due decreti legislativi (il n. 80 e il n. 81 del 2015), entrambi emanati per dare attuazione al c.d. Jobs A.

A seguito delle novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act, la legge ora prevede che i genitori lavoratori, nei **primi 12 anni di vita del figlio** (8 anni, nella disciplina pre-riforma), possono astenersi dall'attività lavorativa per un totale di **10 mesi**, frazionati o continuativi; i mesi sono 11, se il padre si astiene almeno per 3 mesi.

Ciascun genitore può usufruire del congedo parentale per un massimo di **6 mesi**, elevabili a 7, per il padre lavoratore che esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

CONGEDI PARENTALI

Nel caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale sussiste per ciascun bambino.

Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche ai **genitori adottivi e affidatari**, che possono usufruire dei congedi parentali **entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia** (art. 36 del d.lgs. 151/2001, così come modificato dal d.lgs. 80/2015).

Le lavoratrici autonome hanno invece diritto di fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino.

Il frazionamento dell'astensione

I periodi di astensione facoltativa non possono essere frazionati in distinti periodi di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) intervallati solo dal sabato e dalla domenica (se giorni non lavorativi). Perché si possa parlare di frazionamento dei periodi, è necessario che ciascun periodo di astensione dal lavoro sia seguito da almeno un giorno di servizio. (Verbale ARAN 26.11.1997).

PERMESSI ALLATTAMENTO

Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri o, in alternativa il padre, hanno diritto a due periodi di riposo retribuiti di un'ora ciascuno nell'arco della giornata, anche cumulabili fra loro.

I periodi di riposo spettano al padre nel caso che i figli gli siano stati affidati e nel caso che la madre non abbia diritto all'astensione facoltativa in quanto lavoratrice domestica e a domicilio.

Spettano sempre al padre nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente, cioè sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.

PERMESSI ALLATTAMENTO

E' escluso il diritto ai riposi da parte del padre nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente (casalinga). Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore.

Nelle giornate in questione sono vietate prestazioni straordinarie.

I permessi in questione spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, sempre fino ad un anno di età del bambino.

In caso di parti plurimi i permessi sono raddoppiati e possono essere divisi tra i due genitori. Tali permessi possono essere fruiti dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.

La retribuzione nell'astensione

Nei periodi di astensione obbligatoria compete il 100% della retribuzione per i dipendenti dei comparti pubblici e l'80% per quelli privati.

Nei periodi di astensione facoltativa i primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, interamente coperti da contribuzione figurativa.

I restanti cinque mesi sono retribuiti al 30%, interamente coperti da contribuzione figurativa.